

N. \_\_\_\_\_ Prot.

Ai Capigruppo consiliari

N. 101 Reg.

Al Collegio Interno



**COMUNE DI CASSOLA**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**Deliberazione originale della Giunta Comunale**

**OGGETTO:** Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 23.04.2012 avente ad oggetto "Individuazione sito nuova farmacia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27".

L'anno *duemiladodici* il giorno *tre* del mese di *maggio* alle ore *17.45* e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
PASINATO SILVIA	SINDACO	X	
MIOTTI EGISTO	VICE - SINDACO	X	
TESSAROLO MARCELLINO	ASSESSORE	X	
MANOCCHI SIMONE	ASSESSORE	X	
STRAZZABOSCO CORRADO	ASSESSORE	X	
TOSATTO DAVIDE	ASSESSORE		X
ZONTA MARCO	ASSESSORE	X	
TONIOLO ALBERTO ANTONIO	ASSESSORE	X	

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Moro Dott. Nico.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico - Finanziario
- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
- Servizio Lavori Pubblici
- Servizio Manutenzioni - Prot. Civile
- Servizio Polizia Locale

Il Sindaco  
Dott.ssa Silvia Pasinato



**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 93 in data 23.04.2012 avente ad oggetto "Individuazione sito nuova farmacia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27" con la quale veniva deliberato di:

- individuare, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio nelle seguenti zone:
  - lungo la strada S.S. n. 47 (in prossimità svincolo Nardi)
  - nell'area compresa tra Via Valsugana, Via T. Speri e Via E. Toti;
- inviare i dati alla Regione Veneto entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 1/2012;

**Visto** il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27;

**Visto** in particolare l'art. 11 del predetto decreto legge in base al quale "al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla Legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"
- b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente "Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purchè non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri
- c) "Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

**Considerato** che in base al 2° comma del predetto articolo 11 del D.L. 1/2012 "Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";



**Che** “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.”

**Dato atto** che la legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.03.2012 n. 71 Supplemento Ordinario e che è entrata in vigore il 25.03.2012;

**Che** il Comune di Cassola, alla data del 31 dicembre 2010, contava n. 14.301 abitanti e che pertanto ai sensi dei nuovi parametri ha diritto a quattro sedi farmaceutiche;

**Che** al momento sono in servizio tre sedi farmaceutiche rispettivamente a Cassola capoluogo, San Zeno e San Giuseppe;

**Ritenuto** di rettificare quanto deliberato con proprio provvedimento n. 93 in data 23.04.2012, e di identificare la zona nella quale collocare la nuova farmacia, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate nell'area compresa tra Via Valsugana, Via T. Speri e Via E. Toti, in considerazione, in modo particolare, del consistente numero di cittadini residenti nelle vie adiacenti (circa 1.000 abitanti);

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Tutto** ciò premesso

**PROPONE**

**a) - di** rettificare quanto deliberato con proprio provvedimento n. 93 in data 23.04.2012, e di identificare la zona nella quale collocare la nuova farmacia, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate nell'area compresa tra Via Valsugana, Via T. Speri e Via E. Toti, in considerazione, in modo particolare, del consistente numero di cittadini residenti nelle vie adiacenti (circa 1.000 abitanti);

**b) - di** trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Vicenza per l'acquisizione dei pareri di loro competenza.

**PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000**

**UNITA' DI SERVIZIO: SEGRETERIA**

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Moro Dott. Nico

DATA 03 MAG. 2012

Il Responsabile del servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

**Con** voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:

**DELIBERA**

**a) - di** rettificare quanto deliberato con proprio provvedimento n. 93 in data 23.04.2012, e di identificare la zona nella quale collocare la nuova farmacia, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate nell'area compresa tra Via Valsugana, Via T. Speri e Via E. Toti, in considerazione, in modo particolare, del consistente numero di cittadini residenti nelle vie adiacenti (circa 1.000 abitanti);

**b) - di** trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Sanitaria ULSS n. 3 e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Vicenza per l'acquisizione dei pareri di loro competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Nico Moro



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato


SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot. Civile
- Polizia Locale



IL VICESEGRETARIO GENERALE  
NICO MORO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 1115 Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 11 4 MAG. 2012



Il Funzionario Ufficio Segreteria

IL VICESEGRETARIO  
NICO MORO



La presente deliberazione é rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino

al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE